



## REGOLAMENTO SEDE NAUTICA

### **Art.1-Accesso alle strutture della sede nautica**

1. E' consentito l'accesso alle sede nautica (Pojatte e zone in concessione) ai soli Soci iscritti alla Sezione L.N.I. di Belluno;
2. E' altresì consentito l'accesso ad essa, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo (C.D.) e comunque per periodi limitati, ai Soci appartenenti ad altre Sezioni/Delegazioni della Lega Navale Italiana ed agli iscritti della Federazione Italiana Vela presso altri circoli affiliati ad essa; il C.D. può sottoscrivere con la FIV apposita convenzione per l'utilizzo da parte della stessa di un settore dell'area disponibile.
3. I Soci possono accedere esclusivamente ai locali destinati a deposito delle attrezzature private ed agli spogliatoi, in ogni momento e per un numero illimitato di volte. Allo scopo sono messe a disposizione le chiavi dei suddetti spazi con modalità stabilite dal C.D. in funzione delle necessità comuni e della sicurezza. I Soci si impegnano a perseguire e mantenere massimo decoro, ordine e pulizia in tutti gli spazi della sede; in caso di deperimento delle infrastrutture tale da rendere totalmente o parzialmente non fruibili detti spazi, i Soci devono segnalare tempestivamente la situazione al C.D. che si impegna a ristabilirne al più presto l'efficienza;
4. L'accesso dei Soci ai locali a loro normalmente interdetti è consentito solamente in presenza di un Capo Base designato dal C.D.. E' espressamente vietato ai Soci asportare, modificare, alterare o danneggiare qualsiasi attrezzatura che non sia di loro proprietà;
5. I Soci che per ultimi lasciano la Sede Nautica devono sincerarsi che tutti gli accessi ai locali, compresi gli accessi carrai, siano chiusi ed in sicurezza. I danni derivanti da inosservanza di tale regola saranno imputati al singolo Socio negligente;
6. L'accesso dei Soci minorenni è consentito solo in presenza di un accompagnatore maggiorenne;
7. Il C.D. ha facoltà in ogni momento, senza preavviso ed a proprio insindacabile giudizio, di interdire ai Soci l'utilizzo di strutture ed attrezzature comuni qualora vengano a mancare i requisiti minimi di sicurezza o comunque possano derivare danni alle persone o cose dall'esercizio delle stesse. Il C.D. si impegna altresì, con la



- collaborazione di tutti i Soci, ad intervenire per ripristinare al più presto le condizioni idonee alla revoca del provvedimento di interdizione.
8. Il C.D. ha facoltà insindacabile di rifiutare l'accesso alla sede nautica ad attrezzature appartenenti a nuovi Soci qualora:
    - a. Il fatto determini l'impossibilità di fornire a tutti i Soci i servizi minimi con adeguato livello di decoro;
    - b. Il fatto costituisca impedimento oggettivo per la sicurezza degli altri e per lo svolgimento delle attività statutarie
  9. I Soci sono tenuti a non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di manifestazioni organizzate presso la sede nautica;
  10. E' obbligatorio indossare sempre il giubbotto salvagente prima di accedere al lago.
  11. E' interdetta la navigazione nelle zone colorate in rosso nella mappa allegata e come da cartina visibile presso il pannello dei comunicati della base nautica (interno boe ENEL a sud e bassifondali a nord).

## **Art.2-Attrezzature di proprietà della Sezione Periferica**

1. La Sezione di Belluno mette a disposizione dei propri Soci attrezzature sportive e di supporto alle attività sociali, e si impegna a mantenerle in efficienza: l'utilizzo di esse è sempre subordinato alla presenza di un Capo Base della Sezione. I Soci che usufruiscono delle attrezzature comuni devono averne la massima cura ed astenersi da un utilizzo delle stesse da cui possano ingenerare situazioni di pericolo per il socio stesso o per altre persone o cose; Le attrezzature riservate alle Scuole Vela non sono attrezzature comuni.
2. Il Socio che usufruisce delle imbarcazioni, siano esse sociali o private, ha l'obbligo di iscrizione alla Federazione Italiana Vela;
3. L'utilizzo delle attrezzature comuni da parte dei Soci minorenni in assenza dei genitori è consentito solo previo consenso scritto di uno di essi e solo in presenza di un istruttore;
4. I Soci utilizzano le attrezzature, siano esse comuni o private, a proprio rischio e pericolo. La richiesta di utilizzare le attrezzature di proprietà della Sezione sottintende implicitamente che chi la avanza ne possieda la perfetta padronanza di utilizzo. La Sezione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati da Soci durante l'utilizzo di dette attrezzature. I Soci che usufruiscono delle attrezzature comuni dovranno compilare l'apposito registro prima del loro utilizzo.
5. E' severamente vietato ai soci concedere l'utilizzo delle attrezzature comuni a terze persone estranee alla Sezione;
6. L'utilizzo di parte delle attrezzature comuni è limitato al periodo di apertura della sede nautica, stabilito annualmente dal C.D. con una giornata di apertura e



- chiusura ufficiali. Al di fuori di tale periodo le attrezzature di particolare pregio o che non garantiscono una sufficiente sicurezza in rapporto alle condizioni ambientali vengono rimessate e sospese dall'esercizio;
7. In caso di avaria delle attrezzature comuni il Socio che la provoca o ne constata l'inefficienza deve segnalarla prontamente ad un Capo Base, che prenderà debiti provvedimenti per la messa in sicurezza e per l'addebito dei danni;
  8. Il Socio che utilizza le attrezzature comuni deve, al termine dell'impiego, riporle con cura dove e come le aveva prelevate;
  9. Non è ammessa alcuna forma di prenotazione o graduatoria nell'utilizzo delle attrezzature comuni che devono poter essere utilizzate in egual misura da tutti i richiedenti.

### **Art.3-Utilizzo di posti barca ed attrezzature private**

1. La Sezione dà la possibilità di utilizzare spazi assegnati su prato come posti barca e di locali appositi per il rimessaggio di attrezzature private: la concessione di tale diritto è subordinata al possesso del titolo di Socio ed alla corresponsione di una quota annuale stabilita dal C.D.;
2. La quota per continuare ad usufruire del posto barca presso la sede nautica deve essere corrisposta entro il 31 maggio di ogni anno. All'atto della perdita del suddetto diritto la Sezione intimerà, tramite lettera raccomandata A/R, lo sgombero dei materiali abusivamente rimessati entro un termine prestabilito, scaduto il quale procederà autonomamente ad estromettere dalla sede nautica le attrezzature in questione, mediante provvedimento di rimozione coatta emesso dall'Autorità giudiziaria competente.
3. La sezione declina ogni responsabilità per danni, furti o rotture alle attrezzature private.
4. I Soci che usufruiscono di questo servizio devono curare l'ordine ed il decoro delle proprie attrezzature.
5. Nel caso in cui, per cause esterne al volere della Sezione, si verifichi una riduzione del numero di posti barca disponibili, priorità ad usufruire dei rimanenti sarà data ad iniziare da soci con maggiore anzianità di appartenenza alla Sezione stessa.

Lago di Santa Croce, 14/12/2007

IL CONSIGLIO DIRETTIVO